

PROGETTO GIADA

Con il contributo finanziario LIFE Ambiente della Comunità Europea

www.progettogiada.org



LIFE 00 ENV/IT/000184


RUMORE



P R O V I N C I A D I V I C E N Z A
Ufficio Distrettuale Agenzia Giada

A . R . P . A . V .

Aggiornamento 2006



PROGETTO GIADA

Con il contributo finanziario LIFE Ambiente della Comunità Europea

www.progettogiada.org



LIFE 00 ENV/IT/000184

AUTORI

ARPAV:

Stefani Antonio

Guaiti Franco

PROVINCIA DI VICENZA:

Borgarelli Emma

INDICE

INTRODUZIONE.....	2
RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	2
STATO DI AVANZAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	5
CAMPAGNE DI MISURA LUNGO LE PRINCIPALI DIRETTRICI DI TRAFFICO.....	9
RISULTATI DEI MONITORAGGI A LUNGO TERMINE	12
ESPOSTI PER RUMORE	16

INTRODUZIONE

L'inquinamento acustico nelle aree urbane costituisce uno dei principali problemi ambientali. Secondo il Rapporto sull'Ambiente Europeo, circa il 20% della popolazione è esposta a livelli di rumorosità considerati inaccettabili; gli effetti del rumore sull'uomo sono riconducibili a tre categorie:

- Danni uditivi (ipoacusia)
- Danni extrauditivi (stress, reazioni cardiovascolari, ecc)
- Disturbo (annoyance):
 - Interferenza con la concentrazione
 - Interferenza con il riposo
 - Interferenza con il sonno

In generale la principale fonte d'inquinamento acustico è rappresentata dal traffico veicolare, cui va aggiunto anche quello ferroviario ed aereo; altre fonti sono rappresentate dall'industria e a dalle attività ricreative.

La crescita continua del traffico, per tutti i modi di trasporto, ha provocato negli ultimi anni l'espansione, nel tempo e nello spazio, dei livelli più alti di esposizione al rumore.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La prima disciplina del rumore ambientale risale al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni", emanato in attesa dell'approvazione di una legge quadro; il decreto, di cui qualche articolo era abrogato con sentenza della Corte Costituzionale n. 517 del 19 dicembre 1991, ha avuto validità fino all'emanazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e lo è ancora, in parte ed in via transitoria.

Con la legge quadro e relativi decreti di attuazione (in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997) sono fissati:

- valori limite di emissione (di una sorgente sonora, in prossimità della sorgente stessa);
- valore limiti assoluti di immissione (nell'ambiente esterno, in prossimità dei ricettori);
- valori limite differenziali di immissione (nell'ambiente abitativo), ossia la differenza tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo, prodotto quando si esclude la specifica sorgente disturbante;

- valori di qualità, da conseguire con le tecnologie disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela;
- valori di attenzione, che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.

La legge prevede altresì che i suddetti valori sono determinati in funzione del periodo della giornata (diurno dalle ore 6.00 alle 22.00, notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e della destinazione d'uso della zona da proteggere; compete al comune, la classificazione del territorio comunale comprensiva dell'indicazione delle aree da destinare a spettacolo temporaneo, secondo criteri definiti dalla Regione.

Il citato decreto prevede l'istituzione di sei zone, da quelle particolarmente protette (ospedali, scuole, parchi pubblici, ecc.) fino a quelle esclusivamente industriali, con valori limite ammessi progressivamente crescenti.

		Valori limite delle sorgenti sonore (DPCM 14/11/97) Leq in dB(A)									
Classi di destinazione d'uso del territorio		emissione		immissione		qualità		attenzione			
		diurno	nott.	diurno	nott.	diurno	nott.	diurno	nott.	diurno orario	nott. orario
I	aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37	50	40	60	45
II	aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42	55	45	65	50
III	aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47	60	50	70	55
IV	aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52	65	55	75	60
V	aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57	70	60	80	65
VI	aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70	70	70	80	75

All'interno degli ambienti abitativi si applicano i valori limite differenziali di immissione, così fissati dallo stesso decreto:

Periodo diurno	Periodo notturno
5 dB	3 dB

Essi non si applicano:

- alle aree esclusivamente industriali (classe VI);
- al rumore prodotto da infrastrutture stradali, aeroportuali e marittime;

- al rumore prodotto da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- al rumore prodotto da servizi e impianti fissi all'edificio abitativo ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Il decreto rinvia ad un successivo provvedimento (non ancora emanato), la fissazione dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione, nonché dell'estensione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, mentre stabilisce l'inapplicabilità dei valori di attenzione all'interno delle suddette fasce; il successivo decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", stabilisce che il monitoraggio del rumore stradale deve essere eseguito per un tempo di misurazione non inferiore ad una settimana.

Qualora i comuni non abbiano ancora provveduto alla suddivisione del territorio comunale nelle zone acustiche, si applicano i seguenti limiti provvisori (articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991):

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (*)	65	55
Zona B (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Con la zonizzazione acustica i comuni provvedono ad adottare i "Piani di risanamento acustico" nei casi in cui, per le preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree (anche appartenenti a comuni confinanti), quando i valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro.

La legge prevede che i comuni adottino il piano di risanamento acustico anche nei casi in cui, definita la classificazione del territorio comunale in zone, si riscontri il superamento dei valori di attenzione.

Tra gli obiettivi della legge figura anche la prevenzione: i titolari dei progetti di talune opere (aeroporti, ferrovie, autostrade, discoteche, ecc.) nonché degli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali, sono tenuti a predisporre una

documentazione di previsione di impatto acustico; è inoltre fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico per tipologie di insediamenti particolarmente da proteggere (ospedali, scuole, parchi pubblici) o anche residenziali, se prossimi a infrastrutture dei trasporti, discoteche, ecc.

Il Veneto ha emanato, in attuazione della legge 447/95, la legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 pubblicata nel BURV n. 42 del 14/05/99.

Alcune disposizioni attuative sono state delegate alla Giunta Regionale.

Sono definiti orari e divieti per le emissioni sonore da attività temporanee, fermo restando le facoltà del comune di derogare con appositi regolamenti, tenuto conto delle consuetudini locali.

Di recente emanazione è infine la Direttiva comunitaria 2002/49/CE del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. L 189 del 8/07/2002.

Numerose e radicali sono le modifiche che investiranno la legislazione italiana; il provvedimento dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 18 luglio 2004.

STATO DI AVANZAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La legge regionale 21/1999 stabiliva che i Comuni che alla data d'entrata in vigore della legge non avevano ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, dovevano provvedervi entro sei mesi.

Successivamente la Giunta regionale avrebbe dovuto aggiornare le linee guida per la classificazione acustica del territorio già adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993, individuando i criteri stabiliti dalla nuova legge quadro 447/1995.

La stessa legge regionale stabiliva che copia del piano di classificazione acustica, una volta approvato dal Comune, fosse inviato anche al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire un'idonea banca dati.

Sulla base della documentazione pervenuta alla Provincia di Venezia alla data del 30 Settembre 2006, la situazione di ottemperanza alla norma, da parte dei comuni, è la seguente:

- 10 comuni (Altavilla, Bolzano Vicentino, Grancona, Marano Vicentino, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, San Germano dei Berici, Trissino, Villaga e Zovencedo) hanno adottato il Piano di Classificazione Acustica, ora in fase di approvazione.
- 85 comuni, dopo averlo adottato, lo hanno successivamente approvato;
- 26 comuni devono ancora provvedere alla realizzazione del Piano di Classificazione Acustica.

Alcuni Comuni hanno affidato incarichi per la stesura del piano, altri hanno redatto bozze.

I comuni che a Maggio 2006 non hanno ancora intrapreso alcuna azione, hanno ricevuto un sollecito per provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.


Fig. : stato di attuazione della zonizzazione acustica in provincia di Vicenza – aggiornamento a Settembre 2006

Comune	Adottato	Approvato	Non pervenuto
AGUGLIARO		x	
ALBETTONE		x	
ALONTE		x	
ALTAVILLA VICENTINA	x		
ALTISSIMO			x
ARCUGNANO		x	
ARSIERO			x
ARZIGNANO		x	
ASIAGO		x	
ASIGLIANO VENETO		x	
BARBARANO VICENTINO		x	
BASSANO DEL GRAPPA			x
BOLZANO VICENTINO	x		
BREGANZE		x	
BRENDOLA		x	
BRESSANVIDO			x
BROGLIANO			x
CALDOGNO		x	
CALTRANO		x	
CALVENE			x
CAMISANO VICENTINO		x	
CAMPIGLIA DEI BERICI		x	
CAMPOLONGO SUL BRENTA		x	
CARRE'		x	
CARTIGLIANO		x	
CASSOLA		x	
CASTEGNERO		x	
CASTELGOMBERTO			x
CHIAMPO		x	
CHIUPPANO		x	
CISMON DEL GRAPPA		x	
COGOLLO DEL CENGIO		x	
CONCO		x	
CORNEDO VICENTINO			x
COSTABISSARA		x	
CREAZZO		x	
CRESPADORO			x
DUEVILLE		x	
ENEGO			x
FARA VICENTINO		x	
FOZA		x	
GALLIO		x	
GAMBELLARA		x	
GAMBUGLIANO		x	
GRANCONA	x		
GRISIGNANO DI ZOCCO		x	
GRUMOLO DELLE ABBAD.		x	
ISOLA VICENTINA		x	
LAGHI		x	
LASTEBASSE		x	
LONGARE		x	
LONIGO		x	

Comune	Adottato	Approvato	Non pervenuto
LUGO DI VICENZA		x	
LUSIANA			x
MALO			x
MARANO VICENTINO	x		
MAROSTICA			x
MASON VICENTINO		x	
MOLVENA		x	
MONTE DI MALO		x	
MONTEBELLO VICENTINO		x	
MONTECCHIO MAGG.			x
MONTECCHIO PRECAL.		x	
MONTEGALDA			x
MONTEGALDELLA		x	
MONTEVIALE			x
MONTICELLO CONTE OTTO		x	
MONTORSO VICENTINO		x	
MOSSANO		x	
MUSSOLENTE		x	
NANTO		x	
NOGAROLE VICENTINO			x
NOVE		x	
NOVENTA VICENTINA		x	
ORGIANO		x	
PEDEMONTE		x	
PIANEZZE			x
PIOVENE ROCCHETTE		x	
POJANA MAGGIORE		x	
POSINA		x	
POVE DEL GRAPPA			x
POZZOLEONE		x	
QUINTO VICENTINO	x		
RECOARO TERME	x		
ROANA		x	
ROMANO D'EZZELINO			x
ROSA'		x	
ROSSANO VENETO		x	
ROTZO			x
SALCEDO			x
SAN GERMANO DEI BERICI	x		
SAN NAZARIO		x	
SAN PIETRO MUSSOLINO			x
SAN VITO DI LEGUZZANO		x	
SANDRIGO		x	
SANTORSO			x
SARCEDO		x	
SAREGO		x	
SCHIAVON		x	
SCHIO		x	
SOLAGNA		x	
SOSSANO		x	
SOVIZZO		x	
TEZZE SUL BRENTA		x	
THIENE		x	
TONEZZE DEL CIMONE		x	
TORREBELVICINO		x	
TORRI DI QUARTESOLO		x	
TRISSINO	x		
VALDAGNO		x	
VALDASTICO		x	
VALLI DEL PASUBIO			x

Comune	Adottato	Approvato	Non pervenuto
VALSTAGNA		x	
VELO D'ASTICO		x	
VICENZA			x
VILLAGA	x		
VILLAVERLA		x	
ZANE'		x	
ZERMEGHEDO		x	
ZOVENCEDO	x		
ZUGLIANO		x	
TOTALE	10	85	26

Fig. : stato di attuazione della zonizzazione acustica in provincia di Vicenza – aggiornamento a Settembre 2006



CAMPAGNE DI MISURA LUNGO LE PRINCIPALI DIRETTRICI DI TRAFFICO

Tra gli scopi delle campagne di misura vi sono le verifiche del rispetto dei valori limite stabiliti dalla legislazione, tenuto conto dell'eventuale zonizzazione acustica.

Nei periodi dal 10/06/02 al 21/06/02 a Lonigo (S.S. Lonigo - S. Bonifacio, intersezione con via Monte Cengio), dal 19/11/02 al 25/11/02 e dal 28/11/02 al 09/12/02 a Chiampo (intersezione via dell'Aeronautica con via Dal Molin), dal 16/12/02 al 28/12/02 a Montecchio Maggiore (viale Europa) ed infine dal 19/02/03 al 03/03/03 ad Arzignano (via dell'Industria), è stato rilevato il "livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A: L_{Aeq} " per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore; da questi sono stati calcolati:

- a) i L_{Aeq} riferiti al periodo diurno (dalle 6 alle 22) e notturno (dalle 22 alle 6), per ogni giorno della settimana;
- b) i L_{Aeq} riferiti all'insieme di tutti i periodi diurni e all'insieme di tutti i periodi notturni;
- c) il "livello giorno-sera-notte (Day-evening-night level): L_{den} " secondo la definizione della Direttiva comunitaria 2002/49/CE del 25 giugno 2002, ma con riferimento al periodo di misura anziché all'intero anno.

È stato utilizzato un sistema di misura conforme a quanto previsto dal DM 16/03/1998.

Il microfono è stato posizionato su di un apposito supporto su un automezzo, ad almeno 1 m da ogni superficie riflettente e a circa 4 m dal suolo, così come previsto dall'allegato C del citato DM; i rilievi sono stati eseguiti in assenza di precipitazioni atmosferiche, con velocità del vento non superiore a 5m/s, con superficie stradale asciutta e priva di irregolarità accidentali. I valori misurati in periodi non conformi a quanto descritto sono stati esclusi dal calcolo dei valori totali.

La metodologia sopra descritta, richiedendo un monitoraggio in continuo per almeno una settimana in ogni sito, è inconciliabile con la necessità di eseguire i rilevamenti in un numero di posizioni sufficiente a caratterizzare il rumore da traffico lungo i principali assi viari di un comune.

Tuttavia, pur essendo il rumore del traffico urbano un fenomeno aleatorio con fluttuazioni nel tempo, può essere caratterizzato, entro predefiniti margini di accuratezza, impiegando adeguate tecniche di campionamento temporale, cosiddette misure a spot; esse consistono in campionamenti in più punti, al fine di caratterizzare la variabilità spaziale del rumore lungo l'asse stradale, eseguiti a bordo strada a 1,5 m dal suolo. La durata di questi campionamenti è variabile in funzione del traffico presente (perlopiù tra 6 e 15 minuti), in modo da ottenere, secondo le indicazioni della letteratura, una stima del L_{Aeq} orario a meno di 1 dB di errore, con un livello di confidenza del 95%. Affinché le misure a spot fossero il più possibile rappresentativi delle condizioni acustiche medie dell'intero anno, sono stati scelti giorni feriali, con esclusione delle giornate prefestive o corrispondenti a particolari ricorrenze (fiere, mercati, ecc.), e come periodo di osservazione sono

state scelte le fasce orarie dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00, che sono rappresentative del livello medio di rumore nel periodo diurno.

Durante l'esecuzione delle misure a spot si è eseguito il conteggio dei veicoli transitanti in entrambi i sensi di marcia suddividendoli in tre categorie (veicoli leggeri $\leq 35q.li$, veicoli pesanti $> 35q.li$, motoveicoli) ed è stata registrata la tipologia geometrica del punto di misura (sono da intendersi su strade ad U i rilievi eseguiti in corrispondenza di punti fiancheggiati su entrambi i lati da edifici con un rapporto altezza edificio /larghezza sede stradale superiore a 0.5 e su strade a L quelli corrispondenti a punti fiancheggiati solo lungo un lato da edifici con la medesima caratteristica). Tale conteggio e registrazione sono state eseguite sia per ottenere un L_{Aeq} orario sufficientemente rappresentativo, sia al fine di determinare in modo più preciso il fenomeno di produzione di rumore da traffico nel confronto con i modelli previsionali utilizzabili.


RISULTATI DEI MONITORAGGI A LUNGO TERMINE

I valori riportati nelle tabelle seguenti, da 1 a 4, sono quelli già corretti con l'esclusione di eventi sonori atipici, occasionali e non attribuibili al traffico stradale. Nelle figure da 1 a 4 sono riportati i grafici dei valori medi orari del L_{Aeq} rilevati nella misura sul lungo periodo.

Tabella 1 - Misure a lungo termine in dB(A), relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale, Lonigo

Data	L_{Aeq} Diurno	L_{Aeq} Notturmo	Lden
Lunedì 10/06/02	70.6	n.c. ¹	
Martedì 11/06/02	70.8	64.2	
Mercoledì 12/06/02	70.5	64.7	
Giovedì 13/06/02	70.7	65.0	
Venerdì 14/06/02	70.6	64.7	
Sabato 15/06/02	68.7	64.7	
Domenica 16/06/02	66.7	63.5	
Lunedì 17/06/02	70.5	65.7	
Martedì 18/06/02	70.4	64.6	
Mercoledì 19/06/02	70.3	64.5	
Giovedì 20/06/02	70.6	64.9	
Venerdì 21/06/02	n.c. ¹	65.1	
Media	70	65	73

Figura 1 - Media sul lungo periodo dei valori orari del L_{Aeq} in dB(A), relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale, Lonigo




¹ Dato non calcolabile per numero insufficiente di campioni validi

Tabella 2 - Misure a lungo termine in dB(A) relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale, Chiampo

Data	L _{Aeq} Diurno	L _{Aeq} Notturmo	Lden
Martedì 19/11/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Mercoledì 20/11/02	71.2	66.4	
Giovedì 21/11/02	n.c. ¹	67.0	
Venerdì 22/11/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Sabato 23/11/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Domenica 24/11/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Lunedì 25/11/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Giovedì 28/11/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Venerdì 29/11/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Sabato 30/11/02	70.0	65.9	
Domenica 01/12/02	68.2	66.0	
Lunedì 02/12/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Martedì 03/12/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Mercoledì 04/12/02	n.c. ¹	65.4	
Giovedì 05/12/02	n.c. ¹	64.6	
Venerdì 06/12/02	72.1	66.1	
Sabato 07/12/02	69.8	66.1	
Domenica 08/12/02	68.6	65.8	
Lunedì 09/12/02	72.1	n.c. ¹	
Media	71.0	66.0	74

Figura 2 - Media sul lungo periodo dei valori orari del L_{Aeq} in dB(A), relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale, Chiampo




¹ Dato non calcolabile per numero insufficiente di campioni validi

Tabella 3 - Dati delle misure a lungo termine, relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale, Montecchio Maggiore

Data	L _{Aeq} Diurno	L _{Aeq} Notturmo	Lden
Lunedì 16/12/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Martedì 17/12/02	69.8	64.4	
Mercoledì 18/12/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Giovedì 19/12/02	69.8	65.5	
Venerdì 20/12/02	69.9	65.1	
Sabato 21/12/02	68.0	66.0	
Domenica 22/12/02	66.8	65.8	
Lunedì 23/12/02	69.1	64.1	
Martedì 24/12/02	67.4	64.0	
Mercoledì 25/12/02	65.2	63.6	
Giovedì 26/12/02	65.5	64.5	
Venerdì 27/12/02	n.c. ¹	64.1	
Sabato 28/12/02	n.c. ¹	n.c. ¹	
Media	68	65	73

Figura 3 - Media sul lungo periodo dei valori orari del L_{Aeq} in dB(A), relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale, Montecchio Maggiore




¹ Dato non calcolabile per numero insufficiente di campioni validi

Tabella 4 - Dati delle misure a lungo termine, relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale, Arzignano

Data	L _{Aeq} Diurno	L _{Aeq} Notturmo	Lden
Mercoledì 19/02/03	n.c. ¹	n.c. ¹	
Giovedì 20/02/03	74.2	68.4	
Venerdì 21/02/03	74.1	68.7	
Sabato 22/02/03	72.5	69.1	
Domenica 23/02/03	70.9	68.6	
Lunedì 24/02/03	73.9	68.4	
Martedì 25/02/03	73.8	67.5	
Mercoledì 26/02/03	74.0	67.9	
Giovedì 27/02/03	74.1	68.4	
Venerdì 28/02/03	74.3	68.3	
Sabato 01/03/03	72.2	69.0	
Domenica 02/03/03	70.9	68.3	
Lunedì 03/03/03	n.c. ¹	68.5	
Media	73	68	77

Figura 4 - Media sul lungo periodo dei valori orari del L_{Aeq} in dB(A), relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale, Arzignano



¹ Dato non calcolabile per numero insufficiente di campioni validi

In mancanza sia del provvedimento che fissa i valori limite assoluti di emissione ed immissione, nonché l'estensione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (vedi paragrafo "Riferimenti legislativi"), sia dei provvedimenti per la classificazione acustica del territorio dei quattro comuni monitorati (vedi paragrafo "Stato di avanzamento della zonizzazione acustica"), non è possibile esprimere alcuna valutazione conformità per i livelli di pressione sonora misurati.

Comparando tra loro i livelli di pressione sonora misurati nei diversi comuni non emergono differenze significative, ad eccezione di Arzignano, dove si è registrato un eccesso, per i diversi descrittori acustici, di 3÷5 dB.

ESPOSTI PER RUMORE

Ai Comuni (o all'Amministrazione Provinciale nel caso siano coinvolti ambiti territoriali ricadenti in territori di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale), pervengono le segnalazioni di presunti superamenti dei livelli massimi di rumore. In conformità alla legge regionale 21/1999, i Comuni e la Provincia si avvalgono dell'ARPAV per il controllo tecnico.

Alla data del 13 maggio 2003 sono pervenuti 286 esposti. Gli esposti risultano ripartiti nei comuni del Distretto della conca come dalla tabella seguente:

Comune	Abitanti (censimento 2001)	N° esposti	N° esposti x 10 ³ ab
Alonte	1239	1	
Altissimo	2263	0	
Arzignano	22936	6	0,26
Brendola	6211	5	0,81
Castelgomberto	5482	3	
Chiampo	12137	14	1,15
Crespadoro	1466	0	
Gambellara	3200	0	
Lonigo	14006	5	0,36
Montebello Vicentino	5766	1	
Montecchio Maggiore	20730	6	0,29
Montorso Vicentino	2847	3	
Nogarole Vicentino	995	0	
San Pietro Mussolino	1486	1	
Sarego	5530	0	
Trissino	7808	3	
Zermeghedo	1234	1	
TOTALE	115336	49	0,42
Altri comuni della provincia	673038	237	0,35


Alla data del 27 novembre 2006 sono pervenuti 611 esposti, che risultano ripartiti nei comuni del Distretto della concia come dalla tabella seguente:

Comune	Abitanti (censimento 2004)	N° esposti totale	N° verifiche		N° esposti x 10 ³ ab
			effettuate	Da effettuare	
Alonte	1435	2	1	1	–
Altissimo	2297	0	–	–	–
Arzignano	24765	17	11	6	0,69
Brendola	6456	13	9	4	2,01
Castelgomberto	5837	4	2	2	–
Chiampo	12578	26	17	9	2,07
Crespadoro	1583	0	–	–	–
Gambellara	3293	3	2	1	–
Lonigo	15035	8	4	4	0,53
Montebello Vicentino	6040	6	4	2	0,99
Montecchio Maggiore	22421	12	3	9	0,54
Montorso Vicentino	2975	6	5	1	2,02
Nogarole Vicentino	1053	0	–	–	–
San Pietro Mussolino	1579	1	0	1	–
Sarego	5840	2	0	2	–
Trissino	8179	5	3	2	0,61
Zermeghedo	1356	4	3	1	–
TOTALE	122722	109	64	45	0,89
Altri comuni della provincia	673038	237	–	–	0,35

Si è calcolato anche il rapporto tra il numero degli esposti e gli abitanti; ne risulta, nel complesso del distretto, un valore non significativamente molto diverso dallo stesso rapporto riferito al resto della provincia di Vicenza per il 2003, mentre salgono considerevolmente gli esposti della zona conciaria al 2006; si sono calcolati gli stessi rapporti anche per i diversi Comuni del Distretto Conciario, relativamente ai soli comuni con un numero statisticamente significativo di esposti (5 o più); anche i dati relativi ai singoli comuni non danno diversa indicazione, con l'eccezione dei

comuni di Chiampo e, nel 2003, anche di Brendola, ai quali si aggiunge, nel 2006, Arzignano. In quest'ultimo anno i tre comuni qui menzionati hanno quasi triplicato il valore del rapporto.

Chiampo – Monitoraggio a lungo termine



Arzignano - monitoraggio a lungo termine



Montecchio Maggiore – Monitoraggio a lungo termine



Lonigo – Monitoraggio a lungo termine

